



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005/36/CE e in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 15 dicembre 2021 con il quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del Servizio "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

VISTA l'istanza del sig. PACKMAN Paul Thomas, pervenuta a questo Dipartimento il 17 marzo 2022 prot. n. 2615, con la quale ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *International Mountain Leader*, conseguito nel Regno Unito il 28 febbraio 2020 e rilasciato dalla Plas y Brenin – National Outdoor Training Centre, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VALUTATO che il sig. PACKMAN Paul Thomas dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con nota del 29.3.2022 prot.n.116, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di *International Mountain Leader* rilasciato dalla Plas y Brenin – National Outdoor Training Centre, con sede nel Regno Unito in data 28 febbraio 2020, al sig. PACKMAN Paul Thomas, cittadino britannico nato a Leamington (UK) il 14 agosto 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

Articolo 2

Il sig. PACKMAN Paul Thomas è autorizzato all'esercizio stabile, sul territorio italiano, della professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale e previa iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, come previsto all'art.22 della L. 6/1989.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'elenco speciale abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Guglielmo AGOSTA